

UNIONE MONTANA ALTA VALLE SUSA
COMUNE DI BARDONECCHIA
COMUNE DI OULX
COMUNE DI SALBERTRAND

REGOLAMENTO DI GESTIONE
PER L'ACCESSO ED IL TRANSITO LUNGO LA STRADA DEL "PRAMAND" INSISTENTE
SUL TERRITORIO DEI COMUNI DI: SALBETRAND, OULX, BARDONECCHIA

PREMESSE

Premesso che:

- la Regione Piemonte – Settore Sviluppo della Montagna e Cooperazione transfrontaliera ha attivato la misura 7.5.1. del P.S.R. 2014-2020 attraverso il bando nr. 1/2016 "Infrastrutture turistico-ricreative ed informazioni turistiche" ai fini di sostenere gli investimenti di miglioramento delle infrastrutture turistiche e ricreative, nonché il potenziamento della relativa informazione turistica a supporto della fruizione outdoor estiva ed invernale, da attuarsi in forma coordinata tra il livello locale ed il livello regionale;
- l'Unione Montana Alta Valle Susa ha proposto, nell'ambito del Piano di Intervento citato, interventi sugli itinerari transfrontalieri del Tour d'Ambin e collegamenti verso il Tour del Thabor;
- nell'ambito degli interventi proposti di cui al precitato piano risultano inseriti, tra l'altro, i lavori di ripristino della galleria del "Pramand" in Comune di Oulx, interventi che rivestono un'importanza fondamentale nell'ambito della rete sentieristica e degli itinerari dell'Alta Valle Susa, al fine di rendere usufruibile l'intero percorso che parte dal Comune di Salbertrand, attraversa il Comune di Oulx ed arriva in Comune di Bardonecchia.

Ricordato che:

- L'Unione Montana Alta Valle Susa, svolge una funzione di coordinamento e di gestione delle iniziative in ordine alla viabilità extraurbana e di valenza turistico-territoriale a livello sovracomunale tra cui le ex strade militari;
- in Alta Valle Susa esiste uno straordinario patrimonio di strade bianche e militari, sentieri e fortificazioni in quota all'interno dell'area denominata "Rio Secco – Chanteloube – Pramand – Perilleux – Bacini Jafferou";
- la recente procedura per la cessione ai Comuni di Bardonecchia, Oulx e Salbertrand del tracciato stradale militare in oggetto ha contribuito ad integrare il suddetto patrimonio viario.

Allo stato attuale è in fase conclusiva l'iter di trasferimento della proprietà dal Demanio Militare ed i Comuni fruiscono della piena disponibilità della strada. Con verbale in data 11/04/2017 sottoscritto dal Comandante pro-tempore del 1° reparto infrastrutture di Torino Col. Luigi Caforio in rappresentanza dell'Amministrazione Militare, dal Sindaco di Salbertrand (Riccardo Joannas), dal Sindaco di Oulx (Paolo De Marchis) e dal Vice Sindaco di Bardonecchia (Chiara Rossetti), l'Amministrazione Militare ha proceduto alla consegna anticipata e provvisoria a favore dei comuni di Salbertrand, Oulx e Bardonecchia dei rispettivi tratti di competenza della strada militare n° 218 detta del "Seguret" che collega Salbertrand – Pramand – Jafferou – Bardonecchia nelle more della predisposizione dei rispettivi verbali di dismissione definitiva e conseguenti decreti di trasferimento da parte dell'Agenzia del Demanio di Torino.

Considerato che:

- il PSR 2014-2020, SOTTOMISURA 7.5, OPERAZIONE 7.5.1 "INFRASTRUTTURE TURISTICO-RECREATIVE ED INFORMAZIONE TURISTICA" ha finanziato interventi sul tracciato della strada del Pramand determinando la necessità di una regolamentazione delle frequentazioni e delle utenze lungo tale tracciato, con preferenza alla percorrenza non motorizzata.

- L'Unione Montana Alta Valle Susa è il capofila del progetto di infrastrutturazione della rete sentieristica di cui al PSR 2014-2020, SOTTOMISURA 7.5, OPERAZIONE 7.5.1, avente per oggetto anche la strada del Pramand.
- Come riportato al successivo art. 16 comma 4 il presente Regolamento impegna gli Enti aderenti fino al 31.12.2024 e comunque per cinque anni decorrenti dalla data di pagamento del saldo del finanziamento suddetto.
- Con nota prot. n° 446 in data 09/06/2019 l'Unione Montana Alta Valle Susa ed i Sindaci dei comuni di Salbertrand, Oulx e Bardonecchia avevano assunto specifico atto di impegno a formalizzare e regolamentare la fruizione multipla della carrozzabile tratto Fort Pramand – Bardonecchia (bacini) e dei tratti di accesso, compatibilmente con le finalità e gli obiettivi della misura 7.5.1 del PSR 2014/2020, prevedendo l'apertura della suddetta carrozzabile ai mezzi motorizzati non più di due giorni alla settimana favorendo la fruizione pedonale e non motorizzata.

Atteso che i Comuni e l'Unione Montana Alta Valle Susa si avvalgono della collaborazione del Consorzio Forestale Alta Valle Susa, che svolge ruolo di referente tecnico ed è, nel caso *de quo*, il progettista della misura attuativa del PSR 2014-2020, SOTTOMISURA 7.5, OPERAZIONE 7.5.1 avente per oggetto anche la strada del Pramand.

Ricordato che la libera circolazione, se non regolamentata e gestita in modo omogeneo fra i Comuni interessati, con l'obiettivo di garantire dei giusti equilibri tra le varie attività, preservando nel contempo l'ambiente, i sentieri e le strade stesse, rischia in futuro di generare tensioni tra gli utenti e di divenire potenziale causa di problemi per un sereno esercizio dell'escursionismo e delle funzioni turistico-sportive riservate alle categorie di utenza non motorizzata.

Atteso che il versante sinistro orografico del torrente Bardonecchia e della Dora Riparia costituisce, con il notevole sviluppo chilometrico della strada del Pramand, tassello sistematico inserito nella viabilità alpina della Valle di Susa, a complemento ed implementazione della viabilità finora focalizzata nella strada dell'Assietta (strada provinciale 173 del Colle dell'Assietta già in gestione a favore dell'utenza non motorizzata, mediante accordo di programma fra Enti, da parte della Città Metropolitana di Torino).

In tal senso si ritiene di dover preordinare una disciplina regolamentare armonizzata al sistema di fruizione della viabilità dell'Alta Valle, creando alternanza dei momenti di apertura/chiusura ai mezzi motorizzati. Così si intende perseguire l'obiettivo di un ampio comprensorio vallivo che, mediante opportuno sistema di comunicazione, possa attirare popolazione turistica e soddisfare, in modo preferenziale, le aspettative di trekking e bike basate su un'offerta di territorio unica e di chiaro retaggio storico, ambientale e sportivo.

Visto l'art. 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni) legge 7.8.1990 n. 241 per il quale le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro – e sottoscrivere con firma digitale – accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

Pertanto, con il presente accordo, risulta ora utile assumere impegni congiunti a valenza di regolamento che possa consolidare soluzioni condivise ed univoche a favore dell'utenza non motorizzata, al fine di evitare discrasie decisionali legate alla sovranità territoriale ed al fine di permettere ad ogni Comune l'emissione di atti, anche imperativi, non frammentati da ogni singola competenza comunale.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

TRA

- L'Unione Montana Alta Valle Susa, rappresentata da Piero Franco NURISSO, Presidente Pro tempore, a ciò autorizzato con deliberazione della Giunta dell'Unione Montana n. 22 del 20/06/2019 in qualità di soggetto beneficiario e capofila del finanziamento PSR 2014-2020, SOTTOMISURA 7.5, OPERAZIONE 7.5.1 "INFRASTRUTTURE TURISTICO-RICREATIVE ED INFORMAZIONE TURISTICA";

- il Comune di Bardonecchia rappresentato da Francesco AVATO, Sindaco pro tempore, a ciò autorizzato con deliberazione della Giunta comunale n.81 del 27/06/2019 in qualità di soggetto titolare di sovranità territoriale e decisionale;
- il Comune di Oulx rappresentato da Andrea TERZOLO, Sindaco pro tempore, a ciò autorizzato con deliberazione della Giunta comunale n. 39 del 25/06/2019 in qualità di soggetto titolare di sovranità territoriale e decisionale;
- il Comune di Salbertrand rappresentato da Roberto POURPOUR, Sindaco pro tempore, a ciò autorizzato con deliberazione della Giunta comunale n. 26 del 27/06/2019 in qualità di soggetto titolare di sovranità territoriale e decisionale;

di seguito congiuntamente definiti “parti” SI CONVIENE DI ADOTTARE IL SEGUENTE

“REGOLAMENTO DI GESTIONE DELLA STRADA DEL PRAMAND”

TITOLO I –DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 1. Ambito di applicazione

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano alla Strada Ex Militare denominata Pramand, per il tratto, della strada del Pramand a partire dal Colletto del Pramand (Comuni di Salbertrand e Oulx) e fino ai Bacini Jafferou in Comune di Bardonecchia.
2. La Strada è rappresentata nella cartografia di cui all'allegato 1.
3. Gli accessi alla strada sono da:
 - Comune di Salbertrand dalla Strada di competenza della Città Metropolitana in frazione Moncellier
 - Comune di Oulx – accesso non possibile in quanto la bretella Alpe Roche – Strada Pramand è chiuso ai sensi della LR 45/89
 - Comune di Bardonecchia – strada Bardonecchia, Millaures, Bacini Jafferou

Articolo 2. Finalità

1 Le parti si impegnano ad aderire ad un coordinamento delle rispettive iniziative per la valorizzazione turistica della strada del Pramand, a prevalente fruizione pedonale e comunque non motorizzata. Per perseguire questo obiettivo, le parti si impegnano – nell'ambito del proprio ruolo e competenze – a contribuire e promuovere iniziative e definire strategie per l'utilizzo plurimo, a prevalente fruizione pedonale, del patrimonio della strada del Pramand in equilibrio con le risorse naturalistiche e storico culturali e con la fruizione, in alternanza, da parte dell'utenza non motorizzata, della strada dell'Assietta.

Il presente accordo mira all'assunzione di impegni congiunti, che possano consolidare soluzioni condivise ed univoche a favore dell'utenza non motorizzata, al fine di evitare discrasie decisionali legate alla sovranità territoriale ed al fine di permettere ad ogni Comune l'emissione di atti, anche imperativi, non frammentati da ogni singola competenza comunale.

Con il presente accordo vengono, altresì, posti i seguenti obiettivi:

- garantire un prevalente utilizzo pedonale e comunque non motorizzato lungo la strada Pramand nel tratto di competenza del presente regolamento;
- consentire uno sviluppo armonioso e sostenibile del territorio, sotto il profilo sia turistico, sia della tutela e manutenzione dell'infrastruttura;
- permettere a tutti i fruitori (a piedi, a cavallo, in bici, con mezzi motorizzati) di godere, nel rispetto reciproco, delle vie di comunicazione appartenenti al patrimonio stradale e sentieristico presente sul territorio, attesa comunque la prevalente fruizione pedonale e comunque non motorizzata;

- garantire i giusti equilibri tra le varie attività, preservando nel contempo l'ambiente, i sentieri e le strade stesse, al fine di non generare tensioni tra gli utenti e di evitare potenziali problemi, ostativi ad un sereno esercizio dell'escursionismo e delle funzioni turistico-sportive riservate alle categorie di utenza non motorizzata;
- definire un quadro multifocale della viabilità montana dell'Alta Valle Susa, con complemento ed implementazione della viabilità finora focalizzata, nell'altro versante, nella strada provinciale 173 del Colle dell'Assietta già in gestione, mediante accordo di programma fra Enti, da parte della Città Metropolitana;
- preordinare con il presente atto una disciplina regolamentare armonizzata al sistema di fruizione della viabilità Pramand/Colle dell'Assietta, creando alternanza dei momenti di apertura/chiusura ai mezzi motorizzati, creando un ampio comprensorio vallivo che, mediante opportuno sistema di comunicazione, possa attirare popolazione turistica e soddisfare, in modo preferenziale, le aspettative di trekking e bike basate su un'offerta di territorio unica e di chiaro retaggio storico, ambientale e sportivo.

Articolo 3. Soggetto gestore

1. Il soggetto gestore della Strada è l'Unione Montana Alta Valle Susa che agisce per nome e per conto dei Comuni di Salbertrand, Oulx e Bardonecchia coordinando ogni azione, anche imperativa, di competenza dei Comuni stessi. L'Unione Montana si avvarrà del Consorzio Forestale Alta Valle Susa come braccio operativo sulla base della consolidata collaborazione anche ai sensi del vigente Contratto di Servizio stipulato tra le parti.

Articolo 4. Avvertenze generali

1. La Strada è confine superiore di parte della seguente area protetta Sito Rete Natura 2000 -- Oasi xerotermica Oulx – Les Auberges IT 1110040 (soggetto gestore Città Metropolitana di Torino).

2. La Strada si sviluppa interamente su fondo sterrato, in alta montagna. Tutti gli utenti che la percorrono, oltre a rispettare le prescrizioni contenute in altre parti del presente Regolamento, devono tener conto ed adattare il loro comportamento alle seguenti specifiche condizioni:

--la Strada è di proprietà pubblica ed è soggetta al pubblico transito; essa possiede caratteristiche tali da:

- richiedere particolari cautele per l'accesso e per il passaggio;
- non renderla idonea al traffico ordinario in relazione anche alla normativa di riferimento Legge Regionale n° 32 del 02/11/1982 "Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale";

--la Strada è:

- priva di barriere di protezioni a valle;
- soggetta alla formazione di buche e sconnessioni;
- soggetta alla caduta di massi e materiale lapideo di varia dimensione;

--per la ristrettezza della sede stradale, in molti tratti del percorso, l'incrocio tra veicoli è malagevole o addirittura impossibile in caso di pioggia, il fondo può diventare molto sdruciolevole e rendere pericoloso il transito;

--sulla Strada è consentito, seppure in forma regolamentata, il transito promiscuo di diverse tipologie di utenti, tra i quali pedoni, ciclisti, cavalli, autoveicoli e motoveicoli (questi ultimi solamente nei giorni consentiti, più avanti descritti, attesa la prevalente fruizione pedonale della strada oggetto del presente regolamento);

--la Strada si snoda in area naturale di particolare valore ambientale con presenza di fauna selvatica.

3. Nel caso di utilizzo di veicoli, anche non motorizzati, e di animali è necessario possedere un'adeguata esperienza nella loro conduzione, in modo da saperli governare in sicurezza, anche in condizioni difficili o in caso di ostacoli imprevedibili.

4. Ferme restando le esenzioni di cui al successivo art. 12, tutti gli utenti che percorrono la Strada, con qualsiasi mezzo e anche a piedi, devono attenersi alle seguenti regole di carattere generale:

--è vietato:

- accedere alla Strada in caso di condizioni meteorologiche avverse (pioggia, neve, nebbia, ...);
- procedere ad una velocità superiore ai 20 km/h; in caso di incrocio tra veicoli e/o con pedoni, ciclisti o animali, la velocità dovrà essere ulteriormente diminuita e, se necessario, deve essere arrestata la marcia;
- sostare al di fuori delle aree a parcheggio segnalate;
- arrecare qualsiasi disturbo alla fauna selvatica, danneggiare gli habitat naturali e creare disturbo alle attività di alpeggio presenti in prossimità della strada;
- adottare qualsiasi comportamento destinato a creare intralcio alla circolazione.

--è obbligatorio:

rispettare, in assenza di prescrizioni diverse o più restrittive nell'ambito del presente Regolamento, le norme del Codice della Strada (IT), per i tratti di rispettiva competenza e ove applicabile;

- segnalare la propria presenza utilizzando, con discrezione ed in caso di effettiva necessità, idonei dispositivi acustici (clacson, campanello, ...) in corrispondenza di curve o dossi a visibilità ridotta;
- prestare la massima attenzione e prudenza, in qualunque circostanza;

5. L'accesso alla Strada con veicoli a motore sul tratto compreso tra la località Colletto Pramand e Bacini Jafferai è normato ai sensi del successivo Titolo II. L'accesso a piedi, in bicicletta, a cavallo o con qualsiasi altro mezzo non motorizzato può avvenire liberamente, nel rispetto delle avvertenze di cui al presente art. 4.

6. Fermo restando quanto previsto al successivo art. 12, le manifestazioni di qualsiasi tipo, anche a piedi o con mezzi non motorizzati, devono comunque presentare richiesta al soggetto gestore ed essere da questo autorizzati, e ove opportuno dei soggetti gestori delle aree protette attraversate.

7. Il transito sulla Strada avviene a rischio e pericolo dell'utente, che deve adottare tutte le cautele necessarie indicate nel presente regolamento, all'uso di una infrastruttura viaria con le caratteristiche di cui al presente art. 4 ed è responsabile di tutti gli eventuali danni procurati a se stesso, a persone e a cose; con la richiesta del permesso di transito, l'utente dichiara di aver preso atto dei contenuti del presente Regolamento ed espressamente solleva il soggetto gestore e gli enti proprietari della Strada da qualsiasi responsabilità.

8. Fermi restando i vincoli dimensionali di cui al successivo art. 7, è sconsigliato il transito ai veicoli che, per passo e altezza da terra, non risultino idonei a percorrere strade sterrate di montagna.

Articolo 5. Segnaletica e strumenti informativi

1. I divieti e le prescrizioni riguardanti la percorribilità della Strada sono resi noti al pubblico:

- mediante apposizione di idonea segnaletica collocata nei punti di accesso e lungo la Strada;
- attraverso il sito internet dedicato alla Strada;
- attraverso i siti istituzionali e l'Albo Pretorio degli enti coinvolti.

2. Per il tramite degli stessi canali di cui al comma precedente sono rese note anche le eventuali ordinanze di chiusura di cui al successivo art. 6 e le modalità straordinarie di accesso e di transito in occasione degli eventi di cui al successivo art. 10.

Articolo 6. Ordinanze di chiusura

1. I Comuni competenti per territorio possono emanare un'ordinanza di chiusura al transito, estesa anche ai soggetti titolari del permesso rilasciato ai sensi del successivo Titolo II, in tutti i casi previsti dalla legge e, in ogni caso:

- in presenza di lavori lungo la strada;
- al verificarsi di situazioni che pregiudichino le condizioni di sicurezza (fenomeni meteorologici, frane, danni alla strada, ...);
- in caso di svolgimento di feste, ricorrenze, eventi, manifestazioni anche sportive, autorizzate ai sensi del successivo art. 10;
- qualora si rilevino situazioni di pericolo comunque determinate.

2. L'ordinanza di chiusura sarà resa nota con le modalità di cui al precedente art. 5 comma 1.

Articolo 7. Mezzi a cui è consentito il transito

1. Ferme restando le esenzioni di cui al successivo art. 12, l'accesso e il transito sulla Strada è consentito ai veicoli in possesso delle caratteristiche e che rispettano i limiti dimensionali e di peso di seguito definiti:

- massa a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate;
- larghezza non superiore a 2,3 metri (totali, comprensivi di specchietti);
- altezza non superiore a 2,5 metri;
- lunghezza non superiore a 5,5 metri.

2. È, in ogni caso, vietato l'accesso ai veicoli trainanti caravan, roulotte, trailer e/o rimorchio. Per i mezzi della categoria A di cui al successivo art. 9, è tollerato l'attacco di un rimorchio appendice di prima categoria (lunghezza massima 2 m, larghezza massima 1,20 m, massa a pieno carico inferiore a 300 kg, agganciata a un veicolo con massa a vuoto non oltre i 1000 Kg) o di seconda categoria (lunghezza massima 2,5m, larghezza massima 1,50 m, massa a pieno carico inferiore a 600 kg, agganciata a un veicolo di massa a vuoto superiore ai 1000 Kg) per il trasporto di beni, attrezzi e simili.

3. Per circolare sulla Strada, i veicoli a motore devono essere coperti da idonea polizza assicurativa e devono essere in regola con la vigente normativa amministrativa e di sicurezza in materia di circolazione stradale.

TITOLO II -DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER L'ACCESSO E IL TRANSITO CON VEICOLI A MOTORE SUL TRATTO DELLA STRADA DEL PRAMAND A PARTIRE DAL COLLETTO DEL PRAMAND (COMUNI DI SALBERTRAND E OULX) E FINO AI BACINI JAFFERAU IN COMUNE DI BARDONECCHIA

Articolo 8. Disciplina di accesso sul tratto della strada del Pramand a partire dal Colletto del Pramand (Comuni di Salbertrand e Oulx) e fino ai Bacini Jafferau in Comune di Bardonecchia

1. Piano di chiusura della Strada, fatto salvo quanto previsto al precedente Titolo I:

- 1) chiusura ai mezzi motorizzati nei giorni di lunedì, martedì, giovedì, venerdì, domenica e festivi della strada del Pramand a partire dal Colletto del Pramand (Comuni di Salbertrand e Oulx) e fino ai Bacini Jafferau in Comune di Bardonecchia. La chiusura comprende:

- la bretella alpeggio Roche – Strada del Pramand in Comune di Oulx; infatti tale bretella deve restare sempre chiusa in quanto pista agrosilvopastorale ex LRP n. 45/1989. Pertanto gli unici accessi ai mezzi motorizzati risultano da Salbertrand e Bardonecchia.
 - Qualsiasi tipo di accesso che colleghi il territorio del Comune di Bardonecchia, compresa la Valfredda, al forte Jafferou viene regolamentato ai fini della chiusura direttamente dal Comune stesso, sulla base della normativa vigente. Ciò in aggiunta e in analogia alla chiusura del tratto Col Basset – Forte Jafferou;
 - il mercoledì e il sabato qualora cadano in giorni festivi;
- 2) chiusura ai mezzi motorizzati la prima domenica del mese dall’inizio della strada sterrata in frazione Moncellier di Salbertrand (al termine della competenza stradale di Città Metropolitana di Torino) fino ai Bacini Jafferou in Comune di Bardonecchia;
 - 3) apertura ai mezzi motorizzati nei giorni di mercoledì e sabato a partire dal Colletto del Pramand (Comuni di Salbertrand e Oulx) e fino ai Bacini Jafferou in Comune di Bardonecchia;
 - 4) le disposizioni di cui sopra si intendono dal 1 giugno al 30 settembre. Eventualmente, attesa l’estensione delle stagioni climatiche che, in senso favorevole, accompagnano l’escursionismo, potrà stabilirsi ulteriore disciplina sino al 31 ottobre in base alle condizioni meteo e alla verifica di percorribilità effettuata con monitoraggio e valutazione dal Consorzio Forestale Alta Valle Susa.

2. Il rilascio del permesso di transito, in ogni caso, non si configura quale apertura della Strada al traffico ordinario.

3. I soggetti cui sarà rilasciato il permesso di transito sono tenuti a:

- evitare ogni comportamento che possa determinare un danno alla Strada o un peggioramento delle sue caratteristiche di transitabilità, mantenendo uno stile di guida appropriato;
- mantenersi rigorosamente all’interno della sede stradale, evitando di recare danno ad ogni elemento (flora e fauna) appartenente al contesto naturale locale;
- segnalare tempestivamente al soggetto gestore ogni ostacolo al transito (frane, buche, pietre, rami, ...) che dovessero incontrare.

4. È vietato a tutti i veicoli motorizzati:

- parcheggiare lungo la strada, anche nelle piazzole d’incrocio, nei prati, nelle zone boschive, nei terreni agricoli;
- accedere alla strada al di fuori del periodo di apertura che verrà stabilito ogni anno dal soggetto gestore e dai Comuni, in base alle condizioni meteorologiche e in conformità con le prescrizioni delle Autorità di tutela ambientale competente sul territorio; il periodo di apertura sarà comunicato attraverso gli strumenti di cui al precedente art. 5.

5. Le aree destinate al parcheggio dei veicoli sono indicate con apposita segnaletica. I cartelli che individuano le aree di sosta saranno posizionati in prossimità di dette aree. Nell’ipotesi in cui le aree di sosta risultino totalmente occupate, l’utente non potrà sostare in spazi diversi. L’utente sarà informato dei comportamenti da adottare durante il transito in quanto il presente regolamento verrà affisso lungo il percorso della strada, in prossimità degli accessi alla medesima e rilevato dagli strumenti informativi di cui all’ articolo 5.

6. Sulla strada è esercitato il controllo di cui al Titolo III.

Articolo 9. Soggetti titolari del permesso di transito

1. Il permesso di transito può essere rilasciato alle categorie di utenti e con le modalità di seguito dettagliate:

- categoria A - permesso stagionale - aventi diritto ovvero proprietari, affittuari, usufruttuari, o altri aventi titolo sugli immobili serviti dalla strada (conduttori di aziende agricole, forestali, conduttori di alpeggio, gestori di eventuali esercizi commerciali ad oggi assenti e personale addetto);
- categoria B – permesso temporaneo - soggetti per i quali il transito è temporaneamente autorizzato dall'ente gestore: soggetti per i quali il transito è temporaneamente autorizzato per attività economiche (imprese forestali, imprese edili, liberi professionisti) o con utilità sociale e senza scopo di lucro (attività di studio e di ricerca) ed eventuali ulteriori aventi titolo.

2. I permessi di transito sono subordinati ad un periodo di validità che varia in base alle categorie di utenza, come di seguito indicato: --Categoria A: permesso stagionale, con validità per l'intero periodo di apertura della strada; ciascun permesso è rilasciato al richiedente ed è valido per un numero massimo di due veicoli, specificamente identificati nella domanda di cui al successivo comma 4;

--Categoria B: permesso temporaneo, con validità per il periodo di tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività in funzione delle quali il permesso è stato rilasciato, normalmente fino ad un massimo di 30 giorni; ciascun permesso è rilasciato al richiedente ed è valido per il numero di veicoli segnalati e identificati nella domanda di cui al successivo comma 4.

3. I permessi stagionali e quelli temporanei vengono rilasciati previa richiesta scritta da presentare al soggetto gestore. La domanda, presentata su modello apposito, dovrà contenere le seguenti informazioni:

- generalità del richiedente;
- giustificativo di proprietà, affitto, etc...
- categoria di utenza e motivo del transito;
- indicazione del tragitto da effettuare e della frequenza stimata;
- dati dei veicoli da autorizzare (massimo due per ciascun richiedente).

Alla domanda dovranno essere allegati o indicati con la forma della dichiarazione sostitutiva:

- fotocopia della Carta di Circolazione e/o del Certificato di Proprietà dei veicoli;
- dichiarazione di presa visione e di accettazione del presente Regolamento.

4. Il permesso rilasciato, sentito il Comune di competenza, ai sensi dei precedenti comma 3 conterrà:

- il numero progressivo di rilascio, distinto per categoria di utente;
- il numero di targa del/i veicolo/i autorizzato/i;
- il periodo di validità.

5. I permessi stagionali e quelli temporanei vengono rilasciati entro 7 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda.

6. È fatto obbligo ai titolari del permesso di collocare lo stesso sul veicolo autorizzato, in posizione ben visibile in modo da facilitare le operazioni di controllo e, comunque, di esibirlo a semplice richiesta del personale incaricato.

7. Il soggetto gestore si riserva la facoltà di sospendere o revocare i permessi già rilasciati qualora vengano meno i presupposti per il loro rilascio.

Articolo 10. Eventi e manifestazioni

1. Per esigenze connesse all'effettuazione di feste, manifestazioni, ricorrenze o eventi simili, il soggetto gestore e i Comuni, limitatamente al periodo di loro svolgimento, possono consentire la libera circolazione sulla Strada mediante apposita autorizzazione. Nella richiesta di autorizzazione, il soggetto richiedente,

almeno 30 giorni prima della data di svolgimento dell'evento, deve definire le modalità di accesso, di percorrenza e di sosta, indicando la segnaletica che intende posare per rendere note tali modalità.

2. L'accesso per gare di ciclocross, mountain-bike e altre manifestazioni simili possono essere autorizzate dal soggetto gestore, previa sottoscrizione di specifica convenzione con gli organizzatori, nella quale saranno previsti i tempi e i modi del ripristino dello stato dei luoghi ed alle eventuali garanzie.

3. Manifestazioni turistiche, culturali o ludico-sportive che prevedono qualsiasi tipo di accesso, anche a piedi, dovranno essere sottoposte all'assenso del soggetto gestore dell'area protetta SIC/ZPS di cui all'articolo 4.1 in funzione del territorio interessato, fatto salvo espletamento della procedura di Valutazione d'Incidenza sull'ambiente, qualora necessaria.

4. Non è, in ogni caso, consentita e non potrà essere autorizzata l'organizzazione sulla Strada di gare tra mezzi motorizzati e altre manifestazioni analoghe.

Articolo 11. Deroghe

Fermo restando quanto previsto al successivo art. 12, eventuali deroghe alle prescrizioni di cui al presente Regolamento potranno essere concesse dal soggetto gestore, per motivate e comprovate necessità, a seguito di presentazione di richiesta scritta. Le deroghe se del caso saranno preventivamente sottoposte all'assenso del soggetto gestore dell'Oasi xerothermica Oulx - Les Auberges, di cui all'art. 4.1

Articolo 12. Esenzioni

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento non si applicano a:

aa) agli autoveicoli di proprietà degli Enti Pubblici e delle Società che gestiscono servizi pubblici, purchè utilizzati per ragioni di servizio;

bb) ai mezzi di soccorso e di Protezione Civile nell'esercizio delle loro funzioni;

cc) agli Agenti della Forza Pubblica in servizio, solo se a bordo di automezzi di proprietà dell'Ente di rispettiva appartenenza.

2. Al fine di agevolare l'attività di vigilanza prevista al successivo Titolo III, i mezzi di cui al comma 1 devono essere riconoscibili o, comunque, recare in posizione ben visibile il contrassegno del soggetto cui appartengono e, se necessario, copia degli atti o provvedimenti che documentano le ragioni della loro presenza sulla Strada.

TITOLO III –CONTROLLO E SANZIONI

Articolo 13. Controllo degli accessi sul tratto di strada compreso tra la località Colletto Pramand e Bacini Jafferu

1. Il controllo sarà a cura della forza pubblica, degli enti e dei servizi di vigilanza locali ed ambientali.

2. L'accesso nei giorni di chiusura sarà consentito ai soli titolari di permesso in corso di validità, da esibire in caso di controllo.

3. Al verificarsi di situazioni improvvise e imprevedibili, che pregiudichino le condizioni di sicurezza (fenomeni meteorologici, frane, danni alla strada, ...) della Strada, l'accesso potrà essere vietato anche ai titolari di permessi di transito in corso di validità.

Articolo 14. Vigilanza

Le funzioni di vigilanza per l'accertamento di violazioni delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento saranno esercitate dagli organismi indicati all'art. 13, comma 1 e a ciò autorizzati ai sensi della normativa vigente e potranno essere esercitate anche in forma associata e/o in convenzione.

Articolo 15. Sanzioni

1. Fatte salve le eventuali sanzioni previste dal Codice della Strada, per quanto di rispettiva competenza e ove applicabili, l'accesso sul tratto di strada soggetto a regolamento nei giorni di chiusura con veicoli a motore privi del permesso di transito di cui al precedente art. 9 costituisce violazione al presente Regolamento ed è punito con una sanzione amministrativa per violazione dell'articolo 11, comma 4 della Legge Regionale 32/1982 "Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale" per il transito interdetto dal Comune competente per motivi di tutela ambientale e sicurezza stradale, sancita dall'articolo 38 comma 1 lett. c) dello stesso testo di legge.

Il soggetto gestore si riserva la facoltà di sospendere o revocare i permessi in caso di comprovate e ripetute infrazioni all'autorizzazione rilasciata.

TITOLO IV –DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 16 - COMITATO DI CONCERTAZIONE

1 – Attività comitato di concertazione

Tutta l'attività sarà coordinata da un gruppo di lavoro costituito come Comitato di concertazione a cui è demandato il compito di realizzare e rendere esecutivo il progetto nella sua globalità e che dovrà essere operativo entro un mese dalla entrata in vigore del presente Regolamento.

Il Comitato di concertazione ha sede presso la sede dell'Unione Montana Alta Valle Susa.

Il Comitato di concertazione è costituito da:

- Presidente e funzionario dell'Unione Montana Alta Valle Susa;
- n. 1 rappresentante del Comune di Salbertrand;
- n. 1 rappresentante del Comune di Oulx;
- n. 1 rappresentante del Comune di Bardonecchia;
- n. 1 rappresentante del Consorzio Forestale Alta Valle Susa.

Il Comitato di concertazione nell'espletare il proprio mandato si avvale del contributo e delle competenze specialistiche del Consorzio Forestale Alta Valle Susa e di altri soggetti o rappresentanti delle varie forme di fruizione (turistica, sportiva, sociale) in funzione delle esigenze di approfondimento che riterrà necessarie, caso per caso, a seconda delle progettualità esaminate.

2 – Compiti del comitato di concertazione

Compiti del Comitato di concertazione sono quelli di:

- proporre gli aspetti tecnici legati alla gestione della strada del Pramand e dei percorsi ad essa collegati ed alle regole di utilizzo nonché a tutti gli aspetti pertinenti compresa la manutenzione della rete stradale, le modalità di controllo del rispetto delle regole stesse da parte dei fruitori e relative sanzioni in riferimento alla

LRP n. 32/1982 e la previsione di eventuali pedaggi, dove possibili sulla base della normativa vigente, per l'accesso;

- eventuale disciplina di transito a livello orario nonché disciplina dell'eventuale "pedaggio". Le eventuali suddette entrate nette, dedotti i costi per il mantenimento in esercizio dell'infrastruttura, non dovranno superare nei tre anni successivi alla richiesta del saldo, il limite del 10% del contributo riconosciuto a saldo, in aderenza all'art.61 Reg. UE 1303/2013;
- piano di comunicazione a livello sia nazionale che internazionale delle iniziative e dei percorsi individuati; ogni Comune provvederà al posizionamento di segnaletica plurilingue (fruizione da parte di inglesi, francesi e tedeschi) nei punti di percorrenza più strategici, oltre alla predisposizione di specifici avvisi/link sui propri siti istituzionali;
- budget che preveda anche eventuali impegni finanziari dei diversi soggetti aderenti all'accordo, con particolare riferimento alle iniziative di comune interesse legate alla manutenzione ordinaria e straordinaria della strada;
- proporre le azioni di sviluppo del presente accordo in tutti i suoi aspetti (servizi, eventi, informazione e promozione a livello sia nazionale che internazionale anche con utilizzo del web, gestione attività);
- definire un programma temporale e finanziario di realizzazione delle varie attività da sottoporre all'approvazione del tavolo politico-istituzionale.

3 – Risorse finanziarie e coordinamento amministrativo

L'adesione al presente accordo non comporta la contestuale assunzione di impegni finanziari da parte degli Enti aderenti. Le risorse finanziarie per l'attuazione del programma di cui al precedente punto e la relativa ripartizione tra gli Enti sottoscrittori saranno definite dal Comitato di concertazione nonché da i rispettivi Comuni e costituiranno integrazione al presente Regolamento.

4 - Durata

In armonia all'indirizzo posto in sede ammissione al contributo di cui al PSR 2014-2020, SOTTOMISURA 7.5, OPERAZIONE 7.5.1, il presente Regolamento impegna gli Enti aderenti fino al 31.12.2024 e comunque per cinque anni decorrenti dalla data di pagamento del saldo del finanziamento suddetto.

Articolo 17. Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Articolo 18. Entrata in vigore

Le norme di cui al presente Regolamento entreranno in vigore a partire dall'esecutività dell'ultimo dei provvedimenti di approvazione adottati dai Comuni.

Letto, confermato e sottoscritto in forma digitale:

- Unione Montana Alta Valle Susa - Piero Franco NURISSO, Presidente Pro tempore
- Comune di Bardonecchia - Francesco AVATO, Sindaco pro tempore
- Comune di Oulx - Andrea TERZOLO, Sindaco pro tempore
- Comune di Salbertrand - Roberto POURPOUR, Sindaco pro tempore